

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-120 del 11/01/2019
Oggetto	R.R. N. 41/2001, ART. 31, COMMA 1. GALVANICA NOBILI S.R.L. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PANARO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO AD USO INDUSTRIALE. PROC. MOPPA0419.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-95 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001, ART. 31, COMMA 1. GALVANICA NOBILI S.R.L. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PANARO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO AD USO INDUSTRIALE. PROC. MOPPA0419.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all’impatto del prelievo) ;

Premesso che:

- con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 4723 del 13/10/1992, è stata assentita in sanatoria alla Ditta Galvanica Nobili di Nobili Laura & C. S.N.C., C.F. 00344190368, la concessione di derivazione di acqua pubblica mediante un pozzo, profondo m 9 circa, equipaggiato con elettropompa sommersa, dal subalveo del fiume Panaro sul terreno demaniale distinto nel N.C.T. del comune di Marano sul Panaro al foglio 22 fronte mappale 88, per una portata massima di 0,5 l/s, ad uso industriale (per il raffreddamento delle vasche di cromatura);
- con determina cumulativa n.15624 del 30/10/2014 è stato rilasciato alla medesima Ditta Galvanica Nobili S.R.L. il rinnovo della predetta concessione per un volume massimo di prelievo di 945 mc/annui, con scadenza in data 29 ottobre 2024, proc. MOPPA0419;

Preso atto che con istanza PGM0/2017/3851 del 01/03/2017, la Ditta Galvanica Nobili S.R.L. ha richiesto la variante sostanziale alla suddetta concessione, consistente nell’aumento del volume del prelievo da 945 mc/annui al valore di 13.200 mc/annui;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- corpo idrico: fiume Panaro;
- ubicazione: comune di Marano sul Panaro (MO), foglio 22 fronte mappale 88;
- coordinate punto di presa: UTM RER X: 654.763, Y: 923.316;
- portata massima del prelievo: 0,5 l/s
- volume massimo del prelievo: 13.200 mc/annui ;
- destinazione d’uso: industriale (per il raffreddamento delle vasche di cromatura);

Acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi asincrona attivata con nota PGM0/2018/14922 del 25/07/2018 i pareri dei seguenti enti:

- Provincia di Modena con nota PGMO/2018/15987 del 09/08/2018, che esprime parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle competenze della Provincia;
- Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po con nota PGMO/2018/20739 del 08/10/2018, che considera la derivazione in oggetto compatibile rispetto al PdGPo ed al PBI solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni, riportate nel presente atto e nel disciplinare di concessione, atte a non pregiudicare con la derivazione in oggetto il mantenimento o il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità;
- Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena con nota PGMO/2018/21928 del 23/10/2018, che rilascia il Nulla osta idraulico alla richiesta di concessione in subordine all'osservanza di prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

Considerato che:

- in base alla valutazione ex- ante condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Repulsione” definiti dalla medesima direttiva;
- dalle indagini svolte, il prelievo è compatibile con lo stato ambientale del corpo idrico nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato e con l'obbligo dell'installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione del prelievo è di 1,13 mc/s nel periodo dal mese di maggio a settembre e di 1,59 mc/s nel periodo da ottobre ad aprile;

Preso atto dalla relazione tecnica presentata dalla Ditta Galvanica Nobili S.R.L., e allegata alla domanda di concessione del 01/03/2018, che la derivazione in oggetto è di tipo non dissipativo, in quanto vi è restituzione pressoché totale delle acque prelevate nel fiume Panaro, senza che queste abbiano avuto alcun contatto con le soluzioni dei trattamenti effettuati dalla Ditta;

Verificato che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 10 del R.R. n. 41/2001, sul B.U.R.E.R.T. n. 263 del 08/08/2018, e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute opposizioni né osservazioni;

Accertato che il richiedente ha versato in data 28/12/2018:

- i canoni relativi alle annualità pregresse dal 2015 al 2017 per un totale di € 1.753,68;
- l'importo di € 2.088,24 relativo al canone per l'annualità 2018;
- la somma di euro 1.514,24, per l'adeguamento del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

Constatato che la Ditta Galvanica Nobili S.R.L. è in regola con il pagamento delle rate relative ai canoni dovuti per l'uso pregresso della risorsa demaniale fino all'annualità 2013, così come definito nella determinazione regionale n. 4366 del 13/04/2015;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della richiesta variante sostanziale alla concessione;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di riconoscere alla Ditta Galvanica Nobili S.R.L., C.F. 00344190368, con sede legale in via Cà Bonettini n. 140 nel comune di Marano sul Panaro (MO), la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Panaro nel comune di Marano sul Panaro (MO) per uso industriale (per

il raffreddamento delle vasche di cromatura), con una portata massima di prelievo di 0,5 l/s e per un quantitativo non superiore a 13.200 mc/annui. Proc. MOPPA0419;

2) di mantenere la validità della concessione fino al 29 ottobre 2024;

3) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/01/2019, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

4) di stabilire che il Concessionario entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà comunicare le misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - S.A.C. di Modena - Via P. Giardini n. 472 (lato via Cagliostro scala L) - 41124 Modena, PEC aoomo@cert.arpa.emr.it;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna, PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma, PEC protocollo@postacert.adbpo.it;

5) di dare atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Struttura ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

6) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- 7) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza al vigente programma triennale per la trasparenza e l'Integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplate;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
- 9) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- 10) di notificare il presente atto al mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta Galvanica Nobili S.R.L., C.F. 00344190368;
- 11) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 12) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 – art. 133, c.1 b) e s. m.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
(F.to digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA
DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della variante sostanziale di concessione rilasciata alla Ditta Galvanica Nobili S.R.L., C.F. 00344190368, con sede legale in via Cà Bonettini n. 140 nel comune di Marano sul Panaro (MO) per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale (domanda di variante sostanziale di concessione PGMO/2017/3851 del 01/03/2017 – cod. Sisteb MOPPA0419)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante un pozzo drenante in subalveo comunicante con il fiume Panaro tramite un canale di ghiaia lavata che filtra l'acqua in ingresso al pozzo.

Il pozzo è costituito da tubi di cemento del diametro di mm 1.000, profondo m 9 circa, equipaggiato con elettropompa sommersa, avente potenza di 4,00 kW, portata di 3,3 l/s e prevalenza di m 60 (con m 30 di dislivello tra serbatoio e pozzo e m 300 di tubazione di raccordo) e tubazione di mandata di mm 59,8 di diametro.

2. L'opera di presa è sita in comune di Marano sul Panaro (MO) su terreno demaniale censito al foglio 22 fronte mappale 88, UTM RER X= 654.763, Y= 923.316.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 0,5 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 13.200 mc/a;
2. La risorsa idrica prelevata è destinata a scopo industriale per il raffreddamento delle vasche di cromatura;
3. Il prelievo della risorsa idrica potrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno;
4. L'acqua derivata non viene mai in contatto con soluzioni di trattamento e viene restituita all'alveo fluviale pochi metri a valle dal prelievo;
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale fiume Panaro.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Cartello identificativo** – I Concessionari sono tenuti a mantenere sulla botte il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 1,13 mc/s nel periodo da maggio a settembre (compresi) e di 1,59 mc/s nel periodo da ottobre ad aprile (compresi).

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fiume Panaro per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, i Concessionari sono tenuti a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

3. **Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione (prescrizioni dal Nulla osta idraulico)**

- il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevate l'Amministrazione concedente e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

- qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti e/o franamenti nell'alveo del fiume Panaro per cause da imputarsi alla derivazione di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;

- la derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;

- il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione delle aree demaniali e delle pertinenze del corso d'acqua interessate dalle opere di derivazione e ad esse limitrofe, funzionale a

garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua e l'accessibilità alle opere in qualsiasi momento, e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;

- i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione e il mantenimento in stato di efficienza dell'opera di presa e delle opere di derivazione connesse, devono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario;

- gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo, etc.) sono ad esclusivo e totale carico del Concessionario;

- qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e la derivazione in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

- in caso di rinuncia alla concessione, e comunque entro il termine di scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata all'Amministrazione concedente e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;

- il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue a terzi;

- entro 30 giorni dal rilascio della determinazione di variante di concessione il Concessionario ha l'obbligo di presentare chiarimenti in merito all'ubicazione e la titolarità della rete di scolo (fosso di campagna) che convoglia le acque di raffreddamento dei bagni di cromatura fino all'immissione nel fiume Panaro, nonché i dettagli del manufatto di scarico, evidenziando eventuali occupazioni di aree demaniali da regolarizzare con istanza di concessione;

4. **Variazioni** - I Concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Subconcessione** - I Concessionari non possono cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – I Concessionari sono tenuti a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Sospensioni del prelievo** – I Concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, i Concessionari sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico dei Concessionari.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è rilasciata fino al **29 ottobre 2024**, fatto salvo il diritto dei Concessionari alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, i Concessionari sono tenuti a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. I Concessionari che hanno presentato domanda di rinnovo possono continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. I Concessionari che non intendono procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, sono obbligati a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora i Concessionari, regolarmente diffidati, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, i Concessionari sono obbligati a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
4. Nel caso in cui i Concessionari, obbligati al ripristino dei luoghi, non vi provvedano, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico dei Concessionari.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Per il pagamento dei canoni delle annualità pregresse per le annualità dal 2001 al 2013 è stata rilasciata in data 13/04/2015 dal Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po- Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa la determinazione di rateizzazione n. 4366 con assolvimento delle rate fino al 01/12/2019.
2. La somma dei canoni pregressi delle annualità 2015, 2016 e 2017, comprensiva degli interessi legali decorrenti dalle singole scadenze annuali al saldo effettivo, è di € **1.753,68**.
3. Il canone per il 2018 ammonta a € **2.088,24**.
4. A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il **31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.
5. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
6. Nel caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € **2.088,24**.

La Ditta deve provvedere ad integrare l'importo di € 574,00, già versato nel precedente rinnovo rilasciato con determinazione regionale n. 15624 del 30/10/2014, versando l'importo di € **1.514,24**, come aggiornamento

prima del ritiro dell'atto di variante di concessione

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza dei Concessionari, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

REGISTRAZIONE ATTO

Il provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte dei Concessionari entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I Concessionari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Sottoscritto per accettazione



Data07/01/2019.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.